

# BGer I 186/00 vom 15. September 2000

Bundesgericht, 2000-09-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_I\\_186\\_00](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_I_186_00)

FR: TF I 186/00 du 15 septembre 2000

IT: TF I 186/00 del 15 settembre 2000

## Regeste

Assicurazione per l'invalidità

## Volltext

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 15.09.2000 I 186/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 15.09.2000 I 186/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 15.09.2000 I 186/00

Assicurazione per l'invalidità

[AZA 0] I 186/00 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere Sentenza del 15 settembre 2000 nella causa L. \_\_\_\_\_, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano Visto in fatto e considerando in diritto che: per decisione 8 ottobre 1998 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha negato il diritto ad una rendita d'invalidità chiesta da L. \_\_\_\_\_ in data 9 febbraio 1998; adito dall'interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ne ha respinto il gravame con giudizio dell'8 febbraio 2000; con atto 13 marzo 2000 L. \_\_\_\_\_ ha domandato all'autorità giudiziaria cantonale di provvedere alla revisione della pronunzia in oggetto dopo aver esperito accertamenti completivi; la giurisdizione interpellata ha trasmesso tale scritto al Tribunale federale delle assicurazioni, indicando che lo stesso sarebbe stato da considerare quale ricorso di diritto amministrativo; mediante lettera del 17 maggio 2000, indirizzata all'Istituto delle assicurazioni sociali ticinese e a questa Corte, l'interessata ha dichiarato di non aver interposto alcun ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, bensì di aver chiesto al giudice di prime cure che rivedesse la pronunzia cantonale in base a documenti aggiornati; secondo la giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo presuppone innanzitutto la chiara volontà di ricorrere manifestata per iscritto dall'insorgente ( DTF 116 V 356 consid. 2b), l'impugnativa essendo ammissibile solo nella misura in cui tenda direttamente o indirettamente a conseguire la modificazione di una decisione amministrativa da considerare nell'ambito e secondo il tema oggetto di pronunzia; nella fattispecie, l'assenza di volontà di ricorrere è stata esplicitamente espressa dall'interessata negli scritti 13 marzo e 17 maggio 2000, per cui il gravame dev'essere dichiarato inammissibile; ritenuto quanto esposto da L. \_\_\_\_\_ negli atti suindicati, si giustifica di trasmettere la causa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per competenza; per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura di cui all' art. 36a OG , pronuncia : I.Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile. II.La causa è trasmessa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per competenza. III. Non si percepiscono spese giudiziarie. IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 15

settembre 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa  
Camera: Il Cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.